

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOANALISI

A.I.PSI.

testo approvato il 12 marzo 2016

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana di Psicoanalisi", in seguito definita "Associazione". Il termine "Psicoanalisi" si riferisce:

1. A una teoria della struttura e del funzionamento psichico.
2. Ad una tecnica psicoterapeutica specifica.
3. Al corpo di conoscenze basato e derivato dalle fondamentali scoperte fatte da Sigmund Freud sulla psicologia umana.

L'Associazione è una società componente dell'International Psychoanalytical Association.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 3 – Scopi

Gli scopi scientifici e formativi della Associazione sono quelli della International Psychoanalytical Association. In particolare l'Associazione:

1. Promuove lo studio della Psicoanalisi ed ha il compito della formazione di psicoanalisti.
2. Promuove la comunicazione scientifica fra i soci e ne sostiene il processo di formazione permanente.
3. Organizza scambi scientifici con le altre società dell'I.P.A. e con altre discipline scientifiche.
4. Promuove la conoscenza della psicoanalisi nella comunità nazionale e internazionale attraverso iniziative appropriate.
5. Sostiene la protezione sociale e il mutuo aiuto dei soci.
6. Certifica le credenziali dei soci.
7. Non ha fini di lucro.

Art. 4 – Fondo

Per il raggiungimento dei propri scopi la Associazione ha un fondo comune costituito da:

1. Quote di iscrizione dei soci.
2. Quote annuali dei soci.
3. Donazioni volontarie dei soci.
4. Contributi e sovvenzioni da parte di Enti Pubblici.
5. Qualunque liberalità da parte di privati e società, nel rispetto degli scopi di questo Statuto.

Art.5 - Categorie dei soci

Sono soci della Associazione coloro che hanno completato il loro percorso formativo e che

a giudizio dell'Istituto di Formazione (di cui agli art. 8 e 19) siano stati ritenuti idonei a svolgere attività psicoanalitica autonoma e abbiano completato l'iter procedurale richiesto. I soci debbono sottoscrivere il presente Statuto e il relativo Codice Etico.

I soci si suddividono in membri ordinari ed associati. L'Associazione può inoltre avere membri onorari e membri ospiti. I membri ordinari e i membri associati sono coloro che hanno raggiunto il rispettivo status secondo le norme stabilite dallo Statuto dell'Associazione. Psicoanalisti ordinari e associati formati in altre Società componenti dell'I.P.A. possono essere accettati con pari qualifica come soci, previo riconoscimento, da parte dell'Istituto di Formazione, e nei modi che esso riterrà opportuni, della validità del loro percorso formativo opportunamente documentato. Detti soci, ove in possesso dei requisiti prescritti, potranno successivamente richiedere il passaggio a membro ordinario, o l'attribuzione della funzione didattica, nei modi e nei tempi stabiliti dagli art. 18 e 19 di questo Statuto.

I membri onorari sono coloro che l'Assemblea elegge a maggioranza per eminenti meriti a favore della psicoanalisi e dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo. I membri ospiti sono psicoanalisti appartenenti ad altre Società componenti dell'I.P.A. provvisoriamente presenti in Italia e gli ospiti accettati come tali entro il 1995. Essi, su parere del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle attività scientifiche dell'Associazione. Possono inoltre partecipare a dette attività, in qualità di invitati, persone culturalmente qualificate su presentazione di un socio e con l'avallo del Direttivo.

Art. 6 – Diritti dei soci

A) I membri ordinari ed i membri associati hanno i seguenti diritti:

1. Possono partecipare all'Assemblea dei soci con pieno diritto di intervento e voto su qualunque materia.
2. Possono essere eletti o nominati per gli incarichi e le adempimenti amministrative della Associazione, in accordo con quanto previsto dallo Statuto.
3. Per la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci è richiesta la qualifica di membro ordinario.
4. Per le cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di Direttore dell'Istituto di Formazione è richiesta la qualifica di membro ordinario con funzioni didattiche.

B) I membri onorari hanno i seguenti diritti:

1. Possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione, compresa l'Assemblea dei soci, ma senza diritto al voto.
2. I membri onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

C) I membri ospiti hanno i seguenti diritti:

1. Possono partecipare a tutte le attività scientifiche e sociali, con l'esclusione dell'Assemblea dei soci.
2. I membri ospiti sono tenuti a versare all'Associazione un contributo di partecipazione alle spese, stabilito dal Consiglio Direttivo.

D) Ospiti riunioni scientifiche:

1. Possono partecipare alle attività scientifiche, indicate annualmente dal Direttivo, previa presentazione di un socio e con l'avallo del Direttivo versando una quota annuale

stabilita da Consiglio del Direttivo.

Art. 7 – Cessazione dello stato di socio

Ogni membro appartenente ad una delle categorie sopra indicate può cessare di essere socio per i seguenti motivi:

1. Dimissioni date per iscritto al Consiglio Direttivo. Tale atto non fa tuttavia decadere le obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.
2. Mancato pagamento delle quote sociali per più di un anno.
3. Decisione dell'Assemblea dei soci su proposta del Presidente dell'Associazione, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.
4. La cessazione dello stato di socio come riportato ai punti 1), 2), 3) non esonera dal pagamento delle eventuali quote sociali non versate come anche da quelle dell'anno in corso.
5. Durante la fase istruttoria e decisionale di procedimenti avviati da parte del Comitato Etico non è possibile la rinuncia allo stato di socio.
6. La perdita della qualifica di socio è resa pubblica nei modi e nelle circostanze stabilite dal Presidente dell'Associazione. Essa viene inoltre comunicata all'I.P.A.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. L'Istituto di Formazione
4. Il Comitato Etico

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita dai membri ordinari, associati ed onorari. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci che, avendo ricevuto regolare convocazione, siano in regola con i requisiti societari.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti, tranne nei casi di cui al punto 3) per i quali la maggioranza deve essere pari a 2/3 dei soci votanti.

L'Assemblea:

1. Discute e approva gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi statutari, i rapporti annuali di tutti i Comitati e le relazioni annuali del Direttore dell'Istituto di Formazione e del Segretario Scientifico.
2. Discute e approva il bilancio finanziario annuale e l'importo delle quote sociali.
3. Delibera sulle proposte di modifica allo Statuto.
4. Elege i membri onorari, su proposta del Consiglio Direttivo.
5. Elege i membri del Comitato Etico nonché alcuni membri delle Commissioni Statutarie in accordo con quanto previsto dall'art. 19.
6. Elege i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

- 1) Il Presidente e il Segretario dell'Associazione, in un'unica votazione.
- 2) Il Vice-Presidente della Associazione.
- 3) Il Segretario Scientifico.

Le votazioni di cui al punto 6. 1) si effettuano a scrutinio segreto durante l'assemblea appositamente convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo. Le schede elettorali vengono recapitate via posta ai soci. Coloro che non possono partecipare all'assemblea possono inviare la loro scheda in busta chiusa per posta. In caso di smarrimento della scheda elettorale si può richiedere il duplicato alla Segreteria dell'Associazione. Lo spoglio delle schede pervenute via posta e compilate durante l'Assemblea avverrà nel corso della stessa Assemblea con la proclamazione del Consiglio Direttivo.

Le candidature alle nomine a Presidente e Segretario dell'Associazione vanno presentate congiuntamente dagli interessati -attraverso un programma elettorale scritto- al Consiglio Direttivo, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea di proclamazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà a trasmettere ai Soci le candidature almeno 45 giorni prima della data prevista per la detta Assemblea.

Le schede per la votazione saranno inviate ai soci almeno 30 giorni prima, unitamente alla comunicazione scritta di convocazione dell'Assemblea prevista dall'Art. 10.

Art. 10 – Funzionamento dell'Assemblea

Assemblea ordinaria:

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni 6 mesi, entro aprile e ottobre di ogni anno, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'attività della Associazione. La convocazione è fatta dal Presidente della Associazione mediante comunicazione scritta, anche via mail, spedita ai soci almeno 30 giorni prima della data della riunione e deve specificare la data e il luogo nel quale si svolgerà l'Assemblea sia in prima che, in eventuale, seconda convocazione ed il relativo ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere non meno di 24 ore e non più di 7 giorni.
3. Come primo atto l'Assemblea elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Assemblea che resta in carica per un anno. Ogni socio avente diritto a partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto un altro socio, nei limiti di una sola delega per ciascun intervenuto. La verifica delle deleghe e del numero dei presenti verrà fatta dal Segretario dell'Associazione che curerà anche la registrazione delle deliberazioni, controfirmandone i relativi verbali insieme al Presidente dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Assemblea straordinaria:

1. L'Assemblea straordinaria viene convocata per iniziativa del Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

2. Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell'Assemblea ordinaria. Il Presidente e il Segretario sono gli stessi che per l'Assemblea ordinaria. Anche le procedure di funzionamento e di verbalizzazione sono identiche a quelle dell'Assemblea ordinaria.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario dell'Associazione, dal Segretario Scientifico, eletti dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 9 e dal Direttore dell'Istituto di Formazione eletto dal Collegio Didattico ai sensi dell'art. 18. Fanno parte inoltre del Consiglio Direttivo, senza diritto al voto deliberativo, l'ex Presidente e il Tesoriere, quest'ultimo nominato dal Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo, con l'eccezione del Direttore dell'Istituto di Formazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili per il biennio successivo. L'ex Presidente cessa dal suo incarico al termine del primo biennio del Consiglio Direttivo. Il Direttore dell'Istituto di Formazione resta in carica quattro anni e non può essere immediatamente rieletto. Le cariche sono "ad personam" e non possono essere delegate.
3. In caso di morte, di impossibilità prolungata a svolgere le proprie funzioni, o in caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo si deve provvedere alla loro sostituzione entro tre mesi, su proposta del Consiglio Direttivo e con le modalità di elezione previste dallo Statuto. In particolare, se il Presidente viene a mancare nel corso del primo mandato, la Presidenza verrà assunta ad interim dal Vice-Presidente. Se il Presidente viene a mancare nel corso del secondo mandato, gli subentrerà il Vice-Presidente e l'intero Direttivo rimarrà in carica sino alle nuove elezioni che verranno anticipate di quattro mesi rispetto alla scadenza del secondo mandato. Se venissero a mancare il Direttore dell'Istituto di Formazione -eletto dal Collegio Didattico ai sensi dell'art.18- ed il Tesoriere -nominato dal Consiglio Direttivo-, in entrambi i casi gli stessi dovranno essere nuovamente eletti o nominati.
4. Le modalità di elezione o di nomina sono in ogni caso quelle previste dall'art.9 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di esse, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

1. Di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento societario.
2. Di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.
3. Di sottoporre all'Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione e delle quote annuali dovute dai soci.
4. Di proporre all'Assemblea la decadenza e l'esclusione di soci e la nomina dei membri ordinari.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno trimestralmente o su richiesta del Presidente o di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno tre componenti del Consiglio aventi diritto di voto deliberativo.

Art. 12 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può compiere, in nome e per conto di essa, tutti gli atti di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare. Il Presidente inoltre rappresenta l'Associazione nei confronti e nei rapporti con le altre istituzioni, mantiene e cura le relazioni con l'I.P.A. e con le sue società componenti, con la Federazione Europea di Psicoanalisi e con le altre istituzioni scientifiche.

1. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alla vita ed alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali, anche mediante la costituzione di apposite commissioni e la nomina dei relativi membri. È il responsabile dell'attività formativa svolta dall'Istituto di Formazione e ne risponde nei confronti dell'Assemblea dei soci e dell'I.P.A. È inoltre suo compito l'attribuzione della funzione didattica su proposta del Collegio dei Didatti.

Art. 13 – Vice-Presidente dell'Associazione

Il Vice-Presidente ha la funzione di collaborare ordinariamente con il Presidente nell'espletamento delle di lui funzioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, se venisse a mancare il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti come specificato nell'art.11.

Art. 14 – Segretario dell'Associazione

Il Segretario dell'Associazione provvede, in collaborazione con il Presidente, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione. Cura tutti gli affari di ordinaria amministrazione ed esegue gli incarichi che gli sono affidati dagli organi collegiali. Redige e conserva i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li controfirma rispettivamente con il Presidente dell'Assemblea e dell'Associazione.

È inoltre responsabile della custodia e dell'ordine di tutti gli atti dell'Associazione.

Art. 15 – Segretario scientifico

Il Segretario Scientifico cura e promuove l'attività scientifica della Associazione, l'organizzazione scientifica dei congressi, convegni, incontri di studio condividendola con il Direttivo o con il Presidente. Collabora alla pubblicazione della rivista scientifica della Associazione e alle altre iniziative editoriali. Può richiedere al Consiglio Direttivo la costituzione di commissioni per svolgere la propria attività.

Art. 16 – Direttore dell'Istituto di Formazione

È il responsabile operativo di tutta l'attività formativa dell'Associazione per quanto riguarda la formazione dei nuovi psicoanalisti e coordina il Collegio Didattico.

Risponde direttamente al Presidente, che ne è il responsabile istituzionale, del lavoro svolto in relazione all'attività formativa.

Presenta annualmente all'Assemblea dei soci una relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi e del patrimonio dell'Associazione, in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; predispone gli elementi necessari per la redazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e li sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Istituto di Formazione

L'Istituto di Formazione è l'organo dell'Associazione cui sono delegati i compiti di formare i futuri psicoanalisti nel rispetto delle competenze e delle norme fissate dallo Statuto. In particolare l'Istituto sovrintende:

1. Alla selezione dei candidati ed alla loro formazione psicoanalitica.
2. Alla valutazione delle domande di passaggio a membro associato. Per lo svolgimento dei compiti assegnatigli dallo Statuto l'Istituto di Formazione fa riferimento al Collegio dei Didatti.
3. Il Collegio dei Didatti è composto da tutti i membri dell'Associazione cui siano state attribuite le funzioni didattiche. Si riunisce di regola mensilmente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, ed è coordinato dal Direttore dell'Istituto di Formazione.

Il Collegio ha le seguenti attribuzioni:

- 1) Elegge fra i suoi membri il Direttore dell'Istituto di Formazione.
- 2) Approva annualmente la relazione del Direttore dell'Istituto di Formazione sull'attività svolta e sul programma per l'anno successivo.
- 3) Ha funzione consultiva e propositiva per tutto quanto concerne l'attività di formazione dei candidati.
- 4) È incaricato della attribuzione della funzione didattica. La domanda per l'attribuzione della funzione didattica può essere presentata dai membri ordinari dopo almeno tre anni dalla nomina. I membri ordinari provenienti da altre Società componenti dell'I.P.A. e in possesso dei requisiti richiesti, con l'approvazione del Collegio Didattico, potranno presentare domanda non prima di un anno di partecipazione alle attività societarie e scientifiche abitualmente richieste. La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae et studiorum e da una esauriente relazione che documenti l'attività clinica, scientifica e istituzionale svolta. Il candidato dovrà poi presentare e discutere con il Collegio un caso clinico dettagliato, -condotto con frequenza di quattro sedute settimanali- corredata da almeno quattro sedute riferite per esteso. Il Collegio decide a maggioranza. In caso di giudizio favorevole, trasmette la dichiarazione di idoneità al Presidente per la nomina a membro del Collegio dei Didatti. Qualora il giudizio del Collegio non sia favorevole, l'interessato ha il diritto a conoscere i motivi dell'esclusione. La domanda potrà essere ripresentata non prima di due anni. La permanenza dell'idoneità alle funzioni didattiche dovrà essere confermata ogni dieci anni dal Collegio Didattico che deciderà a maggioranza.

Requisiti formali e procedura per l'ammissione

Chi aspira a diventare psicoanalista dovrà essere laureato in Medicina e Chirurgia o in Psicologia ed appartenere ai relativi Albi Professionali. Dovrà presentare una domanda cui sarà allegato il certificato di laurea e di iscrizione all'Albo, un curriculum vitae et studiorum ed una nota personale in cui vengano indicate le sue motivazioni a diventare psicoanalista. La motivazione presentata dovrà essere coerente al progetto formativo per quanto riguarda l'età, il curriculum personale, l'esperienza professionale, l'attitudine alle relazioni terapeutiche. Il Collegio Didattico deciderà di volta in volta i criteri di scelta dei didatti incaricati dei colloqui di selezione per l'ammissione all'analisi con prospettive didattiche e dei colloqui di selezione per l'ammissione all'attività formativa dell'Istituto.

Gli aspiranti candidati prescelti in base all'esame della documentazione presentata, saranno invitati a svolgere un colloquio personale con tre diversi analisti didatti. In base all'esame

del curriculum, all'esito dei colloqui e all'approvazione finale, tendenzialmente unanime, del Collegio Didattico, il candidato che sarà considerato idoneo sarà invitato a scegliere il proprio analista tra gli analisti didatti disponibili sulla base di un elenco fornitogli. L'analisi personale a fini didattici dovrà essere condotta con frequenza di quattro o cinque sedute settimanali effettuate in giorni diversi, della durata di quarantacinque o cinquanta minuti. L'onorario di ogni seduta sarà fissato nel suo limite massimo dal Collegio Didattico.

Coloro che non sono stati ritenuti idonei potranno chiedere i motivi dell'esclusione. Il Direttore incaricherà uno dei didatti che hanno svolto i colloqui di informare il richiedente. La domanda potrà essere riproposta non prima di un anno e per due volte. Ammissione alla frequenza dei corsi teorico-clinici e delle attività formative

Dopo che il candidato avrà effettuato un congruo periodo di analisi, che convalidi le prospettive del progetto didattico, potrà rivolgere domanda all'Istituto al fine di essere ammesso all'attività formativa. Il congruo periodo di analisi è quantificabile in un minimo di due anni rispetto all'inizio dei corsi, salvo casi eccezionali da valutare in seno al Collegio Didattico. La domanda dovrà essere presentata entro le date determinate dal Collegio Didattico. Il Collegio Didattico provvederà ad invitare il candidato a svolgere un colloquio personale con tre analisti didatti, uno dei quali scelto tra coloro che hanno svolto i precedenti colloqui.

La valutazione dell'idoneità dovrà essere concordata, con giudizio tendenzialmente unanime, dall'intero Collegio Didattico. Il candidato sarà ammesso a frequentare l'attività formativa dell'Istituto e si impegnerà per iscritto a non qualificarsi come membro dell'Associazione fino alla sua nomina ad associato e ad accettare il Codice Etico.

Il Candidato ritenuto non idoneo potrà ripetere la domanda dopo un anno. È possibile ripetere la domanda due volte.

Standard minimo dell'attività formativa

L'attività formativa è articolata su quattro anni e prevede seminari teorici, seminari teorico-clinici, svolgimento di compiti con finalità didattiche e supervisioni. Ai candidati è inoltre richiesto un periodo di almeno un anno di frequenza, in adeguate strutture per la salute mentale pubbliche o private, concordata con il Collegio Didattico.

I temi dei seminari fondamentali sono i seguenti:

- Insegnamento degli scritti teorici di Freud (I,II e III corso)
- Introduzione alla tecnica della psicoanalisi, scritti tecnici di Freud ed altri attinenti (I corso)
- Tecnica della psicoanalisi (II, III e IV corso)
- Casi clinici di Freud (I corso)
- Teoria psicoanalitica (I,II, e III corso)
- Psicopatologia delle nevrosi, stati borderline, psicosi, personalità narcisistiche e perversioni (I,II e III corso)
 - Autori post-freudiani (II,III e IV corso)
 - Seminario teorico clinico con supervisione in gruppo (I,II e III IV corso)

Rientrano nelle funzioni del Collegio Didattico eventuali integrazioni del programma richieste per il riconoscimento statale dell'Istituto di Formazione quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.

Ogni conduttore di seminario dovrà prefissare gli obiettivi del seminario, rilevare i nuclei tematici e fornire indicazioni bibliografiche. Possono condurre seminari, oltre ai membri con funzioni didattiche, anche membri ordinari e associati che ne facciano richiesta previo parere del Collegio Didattico, o che siano stati da esso sollecitati a collaborare alle attività formative. Possono inoltre condurre seminari ospiti (membri ordinari o didatti dell'I.P.A.) che siano stati invitati. Previa intesa con il conduttore, altri soci potranno partecipare a seminari.

Dal secondo anno in poi il candidato può frequentare le attività scientifiche dell'Associazione. Egli è tenuto al pagamento della quota annuale fissata dal Collegio Didattico. Dal secondo anno il candidato può iniziare a seguire in analisi un primo paziente, con supervisione settimanale con un analista didatta diverso dall'analista personale. Il paziente dovrà essere in trattamento con frequenza di 4 o 5 sedute settimanali della durata di 45-50 minuti, effettuate in giorni diversi.

La supervisione è di esclusiva competenza dei membri cui sono state attribuite funzioni didattiche. L'onorario della supervisione sarà fissato, nel suo limite massimo, dal Collegio Didattico. Dopo un anno, sentito il parere del primo supervisore e in seguito a decisione del Collegio Didattico, il candidato può essere autorizzato ad iniziare una seconda analisi con le stesse modalità della prima.

Le prime due analisi debbono essere condotte con supervisione per almeno due anni. Per ciascuna delle due analisi il candidato e il supervisore dovranno fornire ogni anno una dettagliata relazione al Collegio Didattico. Il candidato dovrà proseguire la propria analisi fino al compimento del periodo minimo previsto per le due supervisioni, salvo deroghe adeguatamente motivate dal Collegio Didattico.

Al termine dei seminari e delle supervisioni il candidato dovrà presentare due articolate relazioni cliniche comprendenti la descrizione dettagliata di almeno quattro sedute settimanali, sulle due analisi seguite con supervisioni. La relazione sarà discussa davanti al Collegio Didattico.

L'iter formativo dovrà essere completato entro tre anni dalla conclusione dei corsi, pena la decadenza dall'Istituto salve documentate valide ragioni, accettate dal Collegio Didattico. Il candidato, sulla base di questo standard minimo formativo, potrà ulteriormente procedere ad una integrazione della sua preparazione al fine di acquisire la competenza necessaria per esercitare come psicoanalista infantile o dell'adolescenza. I contenuti teorico-clinici della preparazione in questo campo sono definiti dal Collegio Didattico.

Al termine del percorso formativo il Collegio Didattico esprimerà un parere conclusivo sull'idoneità del candidato dandone comunicazione all'interessato. In caso di parere favorevole il candidato potrà rivolgere al Presidente dell'Associazione richiesta di essere ammesso come membro associato. Il Presidente, prima di accettare tale domanda e includere il suo nome nell'elenco ufficiale, ne informerà personalmente i soci, inviando loro il curriculum vitae et studiorum del candidato e chiedendo di segnalare entro 30 giorni e per iscritto, eventuali motivi che ne ostacolano l'iscrizione. In questo caso, l'organo competente per una decisione definitiva è l'Assemblea dei Soci.

In caso di parere sfavorevole da parte del Collegio Didattico il candidato può ripetere la procedura non prima di un anno e solo per due volte.

Art. 19 – Commissioni statutarie

Sono commissioni statutarie la Commissione per la formazione permanente e la Commissione per il passaggio a membro ordinario.

A) Commissione per la formazione permanente:

Essa è formata:

1. Da un membro ordinario con funzioni didattiche, proposto dal Collegio Didattico, che presiede la Commissione.
2. Da altri tre membri eletti dall'assemblea, uno con funzioni didattiche, uno ordinario e uno associato.
3. Dal Presidente dell'Associazione, come membro ex officio, con diritto di voto.

La Commissione organizzerà seminari teorico clinici e colloqui clinici periodici con uno dei membri ordinari con funzioni didattiche, con lo scopo di promuovere e garantire la comunità della formazione professionale.

B) Commissione per il passaggio a membro ordinario

- A. E' costituita da due membri didatti (dei quali uno assume il ruolo di coordinatore) indicati dal Collegio Didattico, e da un membro ordinario (con almeno tre anni di anzianità di nomina) eletto dall'Assemblea dei soci. La Commissione resta in carica per tre anni e decide sulle domande di ammissione a membro ordinario presentate dai soci.
- B. Il membro associato potrà presentare domanda alla Commissione per la Formazione Permanente per essere accettato come membro ordinario dopo almeno tre anni durante i quali avrà partecipato attivamente alla vita societaria e scientifica, presentando lavori clinici e teorici.
- C. I membri associati provenienti da altre Società dell'I.P.A., in possesso dei requisiti necessari (secondo quanto specificato al precedente punto B.), potranno chiedere il passaggio ad ordinari dopo almeno un anno di partecipazione alle attività societarie e scientifiche, inclusa la presentazione di propri lavori.
- D. La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae et studiorum, da una relazione sull'iter formativo condotto, sui pazienti trattati e su quant'altro ritenuto opportuno al fine di permettere un adeguato parere sul livello di formazione raggiunto. Il membro associato presenterà poi un'articolata relazione clinica, corredata da quattro sedute dettagliate, relativa a un caso trattato, con una frequenza di quattro sedute settimanali, che sarà discussa alla presenza della Commissione.
- E. Detta Commissione decide a maggioranza e trasmette al Presidente la dichiarazione di idoneità. Il Presidente successivamente ne darà notizia durante l'Assemblea dei soci.
- F. In caso di parere sfavorevole, il membro associato potrà richiedere una nuova valutazione dopo un anno. In caso di contestazione il Presidente dell'Associazione, sentita la Commissione, potrà affidare al Collegio Didattico il compito della valutazione.

Art. 20 – Rivista e Pagina WEB dell'Associazione

Rivista e Pagina WEB sono organi ufficiali dell'Associazione e sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente dell'Associazione nomina il Direttore della Rivista e un Comitato di redazione che sarà ratificato dall'Assemblea. Il Comitato di redazione della Rivista, oltre che dal Direttore, sarà costituito da un Vicedirettore, da un Redattore capo e da altri tre membri. Il Comitato di redazione sceglie un Comitato di lettura.

I Comitati di redazione della Rivista e della Pagina WEB restano in carica per tutta la durata del Direttivo. Tali cariche sono rinnovabili.

Art. 21 – Comitato etico

Il Comitato Etico sovrintende al comportamento etico e professionale dei soci secondo le norme stabilite dal Codice Etico che costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione. Il Comitato Etico sarà composto, per la prima volta, da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice: due membri didatti, di cui uno con funzione di coordinatore ed un membro ordinario. I componenti del Comitato dureranno in carica cinque anni, tranne uno che, estratto a sorte fra i due membri didatti, durerà in carica solo tre anni al fine di garantire continuità e ricambio. I membri del Comitato non possono far parte del Consiglio Direttivo, e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 22 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai pagamenti delle quote di iscrizione ed annuali dei soci e dai contributi che possono pervenirle da privati ed enti pubblici. L'Associazione può avere un proprio patrimonio autonomo e può acquistare, possedere, alienare e prendere e concedere in locazione ed affitto beni immobili.

Art. 23 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Bilanci

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione debbono essere redatti dal Tesoriere e trasmessi ai componenti del Consiglio Direttivo almeno una settimana prima nella quale verranno trattati. Tale riunione dovrà precedere di almeno trenta giorni l'Assemblea dei soci convocata per la presentazione e l'approvazione dei bilanci.

Art.25- Ripartizione attiva

E' esclusa, sotto qualsiasi forma, la ripartizione di eventuale attivo fra i soci.

Art. 26 – Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, in conformità alla legge, determinerà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 27- Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

